

AGRICOLTURA E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5012 in data 19-09-2018

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO DI PROVVEDIMENTO TRA LA SOCIETA COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A., L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI AOSTA E CHARVENSOD AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE, VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLO STABILIMENTO, CON CONTESTUALE CHIUSURA DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL REPARTO ACCIAIERIA PREVISTO DAL PUNTO D.1) DEL P.D. 6011/2012 E MODIFICA DELLO STESSO.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato il D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", articoli 2, 3, 4 e le tabelle B "valori limite di emissione" e C "valori limite assoluti di immissione" allegate allo stesso;
- richiamata la legge regionale 20 del 30/06/2009 con particolare riferimento all'articolo 8 (Piani di risanamento acustico delle imprese);

- richiamata la D.G.R. 2083 del 02/11/2012 con particolare riferimento all'allegato B, punti 4 e 5 inerenti le modalità di presentazione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico per le aziende;
- dato atto che nel corso del tavolo tecnico svoltosi in data 9 maggio 2017 è stata ribadita la necessità di terminare i lavori di risanamento acustico previsti nel mese di agosto 2017, al fine di poterne valutare i risultati ottenuti, effettuare le dovute considerazioni e ipotizzare l'eventualità di apertura di un nuovo Piano di risanamento. L'azienda ha confermato il termine lavori previsto entro settembre 2017 così come l'effettuazione di una misura di collaudo di quanto eseguito entro fine novembre 2017, a seguito del quale indagare nuove sorgenti o interventi da effettuare;
- visti i risultati delle misure alle emissioni di rumore inviati dall'azienda con nota 384/17 del 1° dicembre 2017, acquisita in data 4 dicembre 2017, prot. n. 7854/TA, quale verifica degli interventi effettuati, a far data del 30 novembre 2017, nell'ambito dei lavori di risanamento eseguiti;
- richiamate le risultanze del tavolo tecnico svoltosi in data 14 dicembre 2017, dove, a seguito degli esiti delle misure di cui al punto precedente, si è preso atto dei lavori finora eseguiti dall'azienda presso il reparto acciaieria, ma, pur evidenziando i progressi effettuati, se ne è constatata l'insufficienza a fronte di quanto emerso nella relazione tecnica indicata al punto precedente ed è stato richiesto all'azienda di effettuare approfondimenti lungo tutto il perimetro aziendale;
- vista la proposta di monitoraggio acustico da effettuare lungo il perimetro aziendale inviata dall'azienda in data 26 gennaio 2018, prot. n. 39/18 e acquisita in medesima data al prot. n. 595/TA;
- vista la nota prot. n. 40/18 del 26/01/2018 acquisita in data 29/01/2018 al prot. n. 598/TA contenente la proposta di interventi di insonorizzazione dei punti di emissione E4 e E72;
- constatati gli esiti delle misure alle emissioni di rumore svolti da A.R.P.A. VDA, di cui al prot. n. 1679/TA del 9 marzo 2018, a supporto tecnico del rilievo ispettivo svolto dal personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta in data 12 febbraio 2018, di cui al verbale di rilievo ispettivo acquisito in data 15 febbraio 2018, prot. n. 1093/TA;
- vista la proposta di monitoraggio acustico integrativo elaborata dall'azienda da svolgere presso gli impianti dell'acciaieria posizionati sul lato SUD dell'azienda, inviata con nota prot. n. 106/18 del 14 marzo 2018 e acquisita in data 15 marzo 2018 al prot. n. 1776/TA;
- richiamate le risultanze del tavolo tecnico svoltosi in data 5 aprile 2018, convocato con nota prot. n. 2118/TA del 27 marzo 2018 come di seguito riassunte:
 - o sono stati approvati gli interventi ai punti di emissione E4 e E72;
 - o si è preso atto delle prime risultanze del monitoraggio primaverile effettuato lungo tutto il perimetro aziendale;
 - o si è approvata la proposta dell'azienda di effettuare un'indagine aggiuntiva sul reparto acciaieria lato SUD;
 - o si è preso atto degli esiti negativi della misura effettuata da ARPA VDA a supporto del CFVdA in data 12 febbraio 2018 portando, infine, all'attenzione del tavolo i tempi previsti dalla normativa in materia di acustica per il rientro nei limiti mediante l'applicazione di un piano di risanamento acustico.
- Constatati gli esiti delle campagne di misura invernale e estiva degli impatti acustici lungo il perimetro aziendale, inviati dall'azienda rispettivamente con note 155/18 del 13 aprile 2018 acquisita in medesima data al prot. n. 2580/TA e 281/18 del 31 luglio 2018 acquisita in medesima data al prot. n. 4977/TA;

- vista la nota prot. n. 257/18 del 09/07/2018, acquisita in medesima data al prot. n. 4525/TA contenente i risultati degli approfondimenti delle sorgenti sonore lato SUD ai fini del piano di risanamento;
- vista la nota prot. n. 272/18 del 25/07/2018, acquisita in data 26/07/2018 al prot. n. 4867/TA contenente proposte di interventi di risanamento acustico sulla base delle migliori tecniche disponibili, compatibilmente con le esigenze produttive ed economiche, oltre all'impegno di presentare, nei termini concordati nell'ambito dei tavoli tecnici, un piano di risanamento acustico discendente dagli approfondimenti effettuati;
- vista la nota prot. n. 280/18 del 01/08/2018, acquisita in data 02/08/2018 al prot. n. 5028/TA contenente la proposta di cronoprogramma degli interventi, quale anticipazione del documento definitivo che sarà presentato entro i termini previsti nell'ambito dei tavoli tecnici;
- richiamata la nota della scrivente Struttura prot. n. 5710/TA in data 05/09/2018, con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal d.lgs. n. 127/2016;
- attesa la necessità di avviare un nuovo piano di risanamento acustico, come riportato al punto 2) del P.D. 4631 del 27 agosto 2018;
- visto il parere positivo unanime in merito all'accordo integrativo di provvedimento discusso dai parte dei soggetti coinvolti (Autorità competente, Comuni e Azienda) nel corso della conferenza dei servizi svoltasi in data 14 settembre 2018, così come riportato nel verbale della stessa e inviato alle parti intervenute in data 17 settembre 2018, prot. n. 5905/TA e successiva integrazione di documenti allegati con nota inviata in medesima data prot. n. 5910/TA;
- visto il parere tecnico positivo espresso da parte di ARPA VDA in sede di conferenza dei servizi, di cui al punto precedente, in cui non si ravvedono motivi ostativi all'approvazione dell'accordo;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante "Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17 settembre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di considerare chiuso il Piano di Risanamento acustico inerente il reparto acciaieria, avviato dall'azienda secondo quanto previsto dal punto d.1) del P.D. 6011/2012, a seguito sia degli esiti delle verifiche compiute dall'azienda, sia delle misure fiscali effettuate che degli approfondimenti tecnici successivamente svolti dall'azienda lungo tutto il perimetro dello stabilimento, considerato che i risultati ottenuti dal precedente piano sono risultati inferiori alle aspettative, come evidenziato nei documenti indicati in premessa;

2) di disporre, alla luce del quadro emissivo emerso e delle proposte di intervento elaborate dall'azienda riportate in premessa, contestualmente alla chiusura del piano di cui al punto precedente, l'avvio di un nuovo piano di risanamento acustico da approvare ai sensi della normativa vigente in ambito di inquinamento acustico e da applicare nei tempi e modalità riportati nell'accordo integrativo di provvedimento allegato al presente, come approvato nel corso della conferenza dei servizi svoltasi in data 14 settembre 2018, al fine del rispetto dei limiti normativi all'emissione di rumore da parte dell'azienda;

3) di sostituire il punto d.1) del P.D. 6011/2012 nella sezione d) Emissioni sonore, con il seguente: "L'azienda si impegna a portare a termine il nuovo Piano di Risanamento acustico che verrà predisposto, valutato e messo in atto secondo le modalità previste dall'accordo tra le parti approvato nel corso della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14 settembre 2018, al fine di permettere il rispetto dei limiti all'emissione di rumore lungo tutto il perimetro aziendale. Essendo il piano articolato in varie fasi, a completamento di ciascuna di esse, l'azienda dovrà verificare l'efficacia delle misure poste in atto, anche al fine di apportare i necessari aggiornamenti al piano. Alla fine di ogni fase l'impresa dovrà trasmettere alla Regione, al Corpo forestale, all'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda Usl, ed ai Comuni competenti per territorio la documentazione inerente gli interventi realizzati e le risultanze delle misurazioni successive agli interventi stessi";

4) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

**ACCORDO INTEGRATIVO DI PROVVEDIMENTI
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241**

FRA

- Regione Valle D'Aosta, rappresentata dal dirigente della S.O. Valutazione ambientale e Tutela della Qualità dell'aria, dott. Paolo BAGNOD;
- Comune di Aosta, rappresentato dal Sindaco sig. Fulvio CENTOZ;
- Comune di Charvensod, rappresentato dal Sindaco sig. Ronny BORBEY;
- Cogne Acciai Speciali S.p.A., rappresentata dal gestore dello stabilimento ing. Ferruccio TROMBINI come da procura del 17/10/2012, n. 44666

PREMESSO CHE:

- a) Cogne Acciai Speciali S.p.A. (nel prosieguo "CAS") intende presentare un nuovo piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30 giugno 2009 n. 20 e s.m.i. (nel prosieguo, il "Piano") al fine di perseguire il rientro nei limiti all'emissione di rumore, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 20/2009, i piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese sono soggetti:
 - al parere vincolante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Valle d'Aosta ("ARPA") relativamente alla conformità del piano di risanamento ai criteri tecnici regionali;
 - al parere delle strutture regionali interessate, nella specie costituite da Dipartimento industria, artigianato ed energia, Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, Dipartimento sanità, salute e politiche sociali Igiene e sanità pubblica e veterinaria, per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente;
 - all'approvazione da parte dei comuni interessati, nella specie costituiti dal Comune di Aosta e di Charvensod (i "Comuni"), relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e con l'uso del territorio in atto;
- c) ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 20/2009, i piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese sono recepiti dai piani comunali eventualmente adottati;
- d) il Piano che CAS intende presentare sostituirà con portata migliorativa quello attualmente in essere, che è richiamato anche dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Valle d'Aosta ("Regione") e, pertanto, costituirà oggetto di modifica non sostanziale all'autorizzazione medesima;

- e) il suddetto Piano individuerà interventi particolarmente complessi dal punto di vista tecnico e onerosi dal punto di vista economico, indicativamente ammontanti a circa 3,7M€, come dichiarato dall'azienda;
- f) l'adeguatezza di tali interventi richiede la condivisione di valutazioni tecnico-scientifiche complesse da parte degli Enti competenti, con il coinvolgimento di CAS e dei consulenti tecnici della medesima;
- g) si ritiene maggiormente rispondente ai principi di economicità, adeguatezza ed efficacia dell'azione amministrativa che i suddetti coinvolgimenti e condivisioni avvengano precedentemente alla presentazione del Piano, determinando i contenuti essenziali e necessari del medesimo;
- h) ai sensi dell'art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., è possibile concludere accordi pubblici «integrativi del provvedimento», la cui funzione è determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) il presente accordo è da considerarsi quale parte integrante di un futuro accordo di programma da perfezionarsi tra le parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Regione, i Comuni e CAS, collettivamente indicati anche come le "Parti" intendono concludere un accordo pubblico integrativo dei provvedimenti indicati nelle premesse, e più specificamente tutti gli atti e i pareri necessari al perfezionamento dei procedimenti di cui alle lettere b) c) e d) delle premesse (nel prosieguo, l'«Accordo»), al fine di determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti medesimi

*

Art. 1 – Oggetto

1.1. Il presente Accordo è vincolante ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e ha quale oggetto la determinazione dei contenuti necessari ed essenziali del Piano, che sarà presentato da CAS, la definizione di massima degli interventi da effettuare da parte dell'Azienda unitamente alle tempistiche di approvazione degli stessi mediante i necessari pareri e atti di approvazione inerenti il Piano e più specificatamente di tutti gli atti e i pareri necessari al perfezionamento dei procedimenti di cui alle lettere b) c) e d) delle premesse medesime, che saranno emanati da parte della Regione, dell'ARPA e dei Comuni.

1.2. Il presente Accordo richiede ai Comuni interessati l'adozione mediante deliberazione dell'organo competente, secondo quanto previsto dall'All. B alla D.G.R. 2083/2012, del Piano integrandolo nel piano di risanamento comunale previgente oppure predisponendo quanto necessario alla sua adozione.

1.3. I suddetti atti potranno contenere prescrizioni e condizioni aggiuntive a quelle definite nel presente Accordo, la cui necessità od opportunità si presenti nel corso delle fasi istruttoria, valutativa e di approvazione del Piano, purché coerenti con il contenuto

del presente Accordo.

1.4. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

*

Art. 2 – Obblighi di CAS

2.1. Per ottemperare al rispetto dei limiti all'emissione di rumore dallo stabilimento, CAS si impegna a presentare entro e non oltre il 30 settembre 2018 un nuovo piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20/2009, che preveda almeno i seguenti interventi, entro le relative scadenze:

Fermata invernale 2018:

- completamento degli interventi previsti per i punti di emissione E4 e E72, a seguito di quanto già realizzato nel corso della fermata estiva 2018, oltre alla successiva verifica dell'esito degli interventi in base a quanto previsto nell'ambito del pertinente Tavolo Tecnico;
- completamento dell'intervento di insonorizzazione del camino E9 con l'inserimento di un silenziatore a valle del ventilatore;

Fermata estiva 2019:

- completamento interventi sul camino E5 con riduzione del rumore dei condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino E5;
- completamento interventi sul camino E64 con riduzione del rumore dei condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino E64;
- esecuzione degli interventi di bonifica sul camino E55 del reparto molatura mediante silenziatori e cabina fonoisolante ventilatori;
- esecuzione degli interventi di bonifica sul camino E56 del reparto molatura mediante silenziatori e cabina fonoisolante ventilatori;
- esecuzione degli interventi di bonifica sul camino E59 del reparto molatura mediante silenziatori e cabina fonoisolante ventilatori;
- esecuzione degli interventi di bonifica sul camino E60 del reparto molatura mediante silenziatori e cabina fonoisolante ventilatori;

Fermata invernale 2019:

- insonorizzazione camino e ventilatori E14 taglio rottami;
- insonorizzazione camino e ventilatori E100 impianto scorie;

Fermata estiva 2020:

- lavori di bonifica rumore del camino E1 con realizzazione dei silenziatori ed interventi di natura strutturale che emergeranno dal progetto esecutivo per strutture, condotti e termix;
- lavori di bonifica rumore del camino E2 con realizzazione dei silenziatori ed

interventi di natura strutturale che emergeranno dal progetto esecutivo per strutture, condotti e termix;

- lavori di bonifica rumore del camino E3 con realizzazione dei silenziatori ed interventi di natura strutturale che emergeranno dal progetto esecutivo per strutture, condotti e termix;
- cabina fonoisolante intorno al forno UHP.

2.2. Il Piano che sarà presentato da CAS conterrà la progettazione di massima dei suddetti interventi. La progettazione esecutiva verrà sottoposta alle Parti per l'approvazione entro tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi medesimi, ad eccezione degli interventi da realizzare in corrispondenza della fermata invernale 2018, la progettazione esecutiva relativa ai quali sarà presentata 35 giorni prima dell'inizio dei lavori.

2.3. CAS si impegna a sostenere i costi degli interventi di cui al presente articolo. Qualora, in relazione alle scadenze indicate al precedente punto 2.1., tali costi risultino motivatamente non sostenibili per l'azienda per l'anno di riferimento, essa potrà richiedere una posticipazione delle scadenze di realizzazione degli interventi, fermo restando il completamento del piano entro il triennio di intervento.

2.4. Nel caso in cui CAS richieda la posticipazione delle scadenze ai sensi del precedente comma, le Parti si impegnano a prevedere nuove scadenze idonee, e a recepirle mediante condivisione e sottoscrizione di apposito atto integrativo al presente Accordo.

2.5. Le scadenze di cui al comma 2.1 sono subordinate al rispetto dei termini di cui all'articolo successivo.

*

Art. 3 – Obblighi della Regione.

3.1. La Regione si impegna ad emanare i pareri e ad adottare gli atti necessari all'approvazione definitiva del Piano presentato da CAS entro e non oltre il 9 novembre 2018, previo apposito procedimento svolto tramite gli istituti di semplificazione di cui alla L. 241/1990 e, in particolare, tramite l'indizione di apposite conferenze di servizi in modalità sincrona, con la partecipazione di CAS.

3.2. La Regione si impegna a valutare ed approvare i progetti esecutivi di cui all'art. 2.2. entro due mesi dalla presentazione degli stessi, ad eccezione degli interventi da realizzare in corrispondenza della fermata invernale 2018, la progettazione esecutiva relativa ai quali sarà valutata ed approvata entro 30 giorni dalla presentazione.

3.3. La Regione si impegna a modificare il provvedimento autorizzativo nelle parti inerenti le prescrizioni in ambito di acustica, coerentemente ai contenuti e alla realizzazione del Piano stesso.

*

Art. 4 – Obblighi dei Comuni

4.1. I Comuni si impegnano ad adottare il Piano presentato da CAS quale parte integrante del piano di risanamento comunale, ove presente, oppure al recepimento del Piano aziendale mediante deliberazione dell'organo competente, ai sensi della D.G.R. 2083/2012, oltre all'adozione eventuale delle concordate modifiche alla zonizzazione acustica in seguito agli approfondimenti effettuati nel corso di applicazione del Piano.

4.2. I Comuni si impegnano ad emanare i pareri e ad adottare gli atti necessari all'approvazione definitiva del Piano presentato da CAS entro e non oltre il 9 novembre 2018, previo apposito procedimento svolto tramite gli istituti di semplificazione di cui alla L. 241/1990 e, in particolare, tramite l'indizione di apposite conferenze di servizi in modalità sincrona, con la partecipazione di CAS.

4.3. I Comuni si impegnano a valutare ed approvare i progetti esecutivi di cui all'art. 2.2. entro due mesi dalla presentazione degli stessi, ad eccezione degli interventi da realizzare in corrispondenza della fermata invernale 2018, la progettazione esecutiva relativa ai quali sarà valutata ed approvata entro 30 giorni dalla presentazione.

*

Art. 5 – Attuazione dell'Accordo.

5.1. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo agendo nei reciproci rapporti nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e leale collaborazione.

5.2. Gli Enti pubblici sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, per quanto di ragione di ciascuno, a istruire il procedimento per l'approvazione definitiva del Piano, a rendere i pareri e ad approvare il Piano in tempo utile per rispettare la scadenza del 9 novembre 2018 indicati ai precedenti punto 3.1. e 4.2, esercitando le proprie competenze nei tempi compatibili con il procedimento, in considerazione dei tempi ristretti dettati dalle varie fasi di realizzazione del citato Piano.

5.3. Le Parti danno atto che, ai sensi del punto 5.2. dell'Allegato B alla D.G.R. 2083/2012, durante il periodo di attuazione degli interventi previsti dal Piano, non sono applicabili a carico di CAS le sanzioni previste dalla disciplina in materia di inquinamento acustico, per i soli interventi costituenti il Piano, per quanto concerne l'ambito di applicazione del D. Lgs. 152/2006, specificando che gli impianti installati o modificati successivamente all'approvazione del Piano non dovranno apportare incremento alcuno al carico emissivo prodotto dallo stabilimento al momento dell'approvazione del presente accordo. Le Parti danno atto che l'attuazione del Piano costituisce rispetto delle prescrizioni autorizzative in ambito di acustica per gli impianti interessati dal Piano stesso.

5.4. Qualora sopravvenissero mutamenti nel quadro normativo di fonte nazionale e/o di fonte regionale, ivi compresa l'emanazione di regolamenti, di atti amministrativi generali, che rendano necessario verificare la conformità del presente Accordo al quadro regolatorio sopravvenuto, la Regione si impegna a convocare le altre Parti per concordare le modifiche e le eventuali integrazioni da apportare all'Accordo, con la precisazione che tali modifiche e integrazioni non potranno incidere sugli interventi

previsti dal Piano che nel frattempo fossero stati eseguiti, o che fossero in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore delle fonti normative e/o regolatorie sopravvenute.

5.5. Le Parti si impegnano a monitorare, anche in corso d'opera, gli effetti degli interventi previsti dal presente Accordo e dal Piano, e occorrendo a concordare le necessarie eventuali ottimizzazioni progettuali e/o interventi aggiuntivi. In tal caso sarà avviato un procedimento di approvazione della variante al Piano, tramite apposite conferenze di servizi, che determineranno altresì le relative nuove scadenze progettuali ed esecutive, fermo restando la realizzazione del Piano entro il triennio specificato.

*

Art. 6 – Entrata in vigore dell'Accordo

6.1. L'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del medesimo da parte dell'ultima delle Parti.

*

Art. 7 – Disposizioni finali

7.1. Le Parti convengono che, per quanto non previsto dal presente Accordo, si farà riferimento alle norme del codice civile per l'adempimento dei contratti e alla normativa nazionale e regionale vigente, sia in materia di inquinamento acustico sia, in generale, per la disciplina del procedimento amministrativo;

7.2. Le Parti convengono nella necessità di approvazione di un accordo di programma da approvare secondo le modalità previste dalla normativa i cui contenuti saranno da condividere con CAS;

7.3. Il presente accordo integrativo di provvedimento costituirà parte integrante dell'accordo di programma di cui al punto 7.2.

St. Christophe, 14 settembre 2018

Per l'Azienda Cogne Acciai Speciali S.p.A.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Per il Comune di Aosta

Per il Comune di Charvensod

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 20/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO